

INPS

DETERMINAZIONE n. 70 del 24 MAG. 2016

INPS - UFF. SO.CC. - Pervenuto il 25 MAG. 2016

OGGETTO: Convenzione tipo tra l'INPS e le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 – recante, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili - che, all'art. 2, comma 1, definisce i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

Visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 2, lettera a) prevede il rinnovo annuale delle convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni, purché vengano definiti, in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili mentre al successivo comma 3, prevede per tale fine apposite risorse a partire dall'anno 2002 nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

h

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

Preso atto che con nota n. 40/0006945 del 25 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che si è concluso positivamente l'iter dei controlli da parte degli organi competenti in ordine ai Decreti Direttoriali di approvazione delle convenzioni sottoscritte con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna trasmettendo un prospetto riepilogativo delle risorse convenzionate;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con note n. 40/0007753 del 5 aprile 2016 e n. 40/0007943 del 7 aprile 2016, ha trasmesso all'Istituto i Decreti Direttoriali - visti dalla Corte dei Conti - di approvazione delle convenzioni ASU e ANF 2016, stipulate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3 della legge 388/2000, con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per assicurare ai lavoratori socialmente utili di cui all'art.2, comma 1 del D. Lgs n.81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2016, erano compresi nel relativo bacino, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utile (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) da parte dell'INPS, nonché l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi nell'annualità 2016;

Preso atto che la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Calabria nonché il relativo Decreto Direttoriale di approvazione della Convenzione stessa sono in corso di perfezionamento, così come specificato dallo stesso Ministero con mail del 29 aprile 2016;

Preso atto che in attesa dell'approvazione delle convenzioni ASU e ANF 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 40/0026044 del 17 dicembre 2015, ha autorizzato l'Istituto ad erogare l'assegno ASU ed ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2016 - a valere sul Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) - in favore dei lavoratori socialmente utili di cui al citato art. 2, comma 1, del D. Lgs.vo 81/2000, ricompresi, alla data del 1° gennaio 2016, nel bacino regionale;

Preso atto che per poter regolamentare con le Regioni interessate l'erogazione dell'assegno ASU e dell'assegno ANF si rende necessaria la stipula di una Convenzione INPS-Regioni, come espressamente indicato nelle

Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le sopra indicate Regioni;

Preso atto che per l'anno 2015 l'Istituto, con determinazione presidenziale n.19 del 23 aprile 2015 aveva già approvato uno schema di convenzione tipo per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.40/0002612 del 5 febbraio 2016, concorda con l'Istituto circa il mantenimento, nel 2016, dell'importo dell'assegno ASU fissato in € 580,14 (cinquecentottantaeuro/14) mensili nella precedente annualità, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 287, della Legge n. 208/2015;

Preso atto che la convenzione in argomento ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016;


Preso atto che il servizio prestato dall'Istituto è a titolo oneroso e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce all'INPS - come previsto nelle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni - per le attività della presente convenzione, il corrispettivo, per l'anno 2016, di euro 24,40 (ventiquattroeuro/40) semestrali, per ciascun lavoratore;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio sarà imputato al capitolo 8E1203203 - contributi dello Stato a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri per il mantenimento del salario;

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione saranno imputate ai capitoli di bilancio :

- 3U1205003 - prestazioni economiche a lavoratori disoccupati non agricoli (indennità di Mobilità, indennità di disoccupazione, ASPI, MiniASPI e relativi trattamenti per carichi familiari), per le somme anticipate dall'Istituto;
- 8E1203574 - contributo dello Stato a carico del Fondo per l'occupazione per la copertura degli oneri derivanti da assegni di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, per le risorse trasferite all'Istituto.

Preso atto che le Parti, nell'attuazione della presente convenzione, si atterranno al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;



Preso atto, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni conferiranno all'Istituto - sulla base di un modulo predefinito - la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. n. 196/2003;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale;

DETERMINA

di approvare l'allegato schema tipo di convenzione, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'INPS e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, per la corresponsione da parte dell'INPS dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

di adottare il predetto schema tipo anche per la Regione Calabria a seguito del perfezionamento della Convenzione tra la Regione stessa e il Ministero del Lavoro e del connesso Decreto Direttoriale.

I Direttori delle Sedi regionali sottoscriveranno digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti nonché gli atti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.196/03.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore

Convenzione tra l'INPS e la Regione per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale per dott., giusta determinazione n. ... del

e

la Regione....., rappresentata da
....., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione....., Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in, codice fiscale nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :
 - l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
 - l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
 - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;
 - il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);

- il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo sociale per Occupazione e Formazione;
- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;
- vista la nota Ministeriale n. 40/0026044 del 17.12.2015 con la quale l'Istituto è stato autorizzato a procedere all'anticipazione degli assegni ASU e ANF a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, nelle more delle sottoscrizioni, per i mesi di gennaio e febbraio 2016, delle convenzioni Ministero/Regioni, ai sensi del citato articolo 78;
- viste le relative richieste di anticipazione delle somme di cui sopra avanzate all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla Regione
- vista la Convenzione stipulata in data.....tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione..... con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro..... (.....) per assicurare, nell'annualità 2016, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2016 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (FSOF) di pertinenza della Regione....., pari a n. lavoratori come risulta nella predetta convenzione;
- visto il decreto direttoriale n..... di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione..... la somma complessiva di euro..... che graverà: per euro..... (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 2230 -PG5, e per euro..... (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 - PG1 del corrente esercizio finanziario;
- considerato che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione in parola, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione

hanno affidato all'INPS il compito di erogare l'assegno ASU e ANF - con le risorse finanziarie a tal fine allo stesso trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione - si rende necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra l'INPS e la Regione

- considerato, altresì, che l'art. 4 della Convenzione Ministero del Lavoro/Regioni ha espressamente previsto l'obbligo delle Regioni a far sottoscrivere, nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web mettendo in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A. e a comunicare a quest'ultima l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività;
- preso atto che l'Istituto dedicherà alle informazioni connesse allo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione apposita sezione dei propri archivi informatici al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;
- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determinazione n.delper le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- preso atto che il servizio oggetto della Convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Considerato che:
 - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;

- sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori socialmente utili;
 - in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.
3. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS - tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento, l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione, per l'anno 2016, pari ad euro di € 24,40 (ventiquattroeuro/40) per semestre, per ciascun lavoratore; tale costo sarà posto a carico del FSOF, come previsto nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le predette Regioni.
 4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 287, della Legge n. 208/2015, rimane invariato rispetto a quello dello scorso anno, ed è pari ad euro 580,14 (cinquecentottantaeuro/14) pro capite mensili.
 5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione, nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS, saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione.
 6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione....., in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, nominano con atto separato l'INPS quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione da parte dell'INPS è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel precedente art. 3, nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di

pertinenza e non eccedenza e alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché osservando tutte le istruzioni fornite dal Ministero e dalla Regione a partire da quelle contenute nell'Atto di designazione.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi di cui alla presente convenzione sono quelle definite nell'art. 3 e comunque i trattamenti avverranno nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.

7. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
8. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2016 al 31.12.2016.

per l'INPS

per la REGIONE

*sottoscrizione con firma digitale